AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELL'AGRICOLTURA, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DI DETERMINATE AREE DEL TESSUTO PRODUTTIVO LOCALE NEL COMUNE DI GROSSETO
Importo stanziato: 100.000,00 Euro
Anno 2025

PREMESSA.....1
Art. 1 – CONTESTO, FINALITÀ DELL'AVVISO E AMBITI D'INTERVENTO.....2
Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....4
Art. 3 – ESCLUSIONI.....6
Art. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA.....7
Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.....7
Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....8
Art. 7 – CRITERI DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.....11
Art. 8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA E ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....13
Art. 9 – CONTROLLI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....14
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ALTRE INFORMAZIONI.....16
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....17
Art. 12 – FORO COMPETENTE.....17

PREMESSA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno fornire un contributo alle imprese locali, per favorire la continua riqualificazione e valorizzazione del tessuto economico nel territorio del Comune di Grosseto, e nell'ottica del contrasto a fenomeni di desertificazione commerciale, mediante l'erogazione di importi nella forma di contributo economico a fondo perduto
- le associazioni imprenditoriali di categoria del commercio, dell'artigianato e dei servizi maggiormente rappresentative il territorio comunale, sono state informate e coinvolte al fine di promuovere e veicolare la presente iniziativa, quale strumento di supporto all'economia circolare ed a contributo delle imprese locali
- la misura in oggetto è pianificata in coerenza alla più vasta strategia delle iniziative locali di positivo contributo dell'imprenditorialità, tese a valorizzare e potenziare il tessuto economico, favorire la creazione di nuove imprese e nuove unità locali, sostenendo la costante crescita del tasso di attività delle persone coinvolte nelle filiere produttive
- è pertanto volontà dell'Amministrazione Comunale del Comune di Grosseto, con il presente avviso, favorire lo sviluppo del tessuto economico e delle attività produttive, con particolare attenzione al contributo alla creazione di nuove imprese e nuove unità locali e degli interventi di valorizzazione dell'imprenditorialità entro l'ambito urbano della Città di Grosseto

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.383 del 09.10.2025, di adozione degli indirizzi

finalizzati alla formazione del presente avviso;

- la **determinazione Dirigenziale n. 2413 del 15.10.2025,** di adozione del presente avviso e della modulistica a questo correlata per la trasmissione delle domande di contributo.

RENDE NOTO che:

- il presente avviso è adottato ai sensi del vigente "Regolamento dei benefici economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 13.06.2024
- a partire dalla data del 20 OTTOBRE 2025, sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di concessione degli incentivi economici a contributo delle fattispecie di attività produttive ammissibili al contributo;
- il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni disciplinate ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti i presupposti, i requisiti e le modalità di attribuzione dei benefici economici in oggetto, così come stabiliti con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 383/2025 e descritti di seguito;
- in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii., le informazioni ed i dati riferiti al presente provvedimento sono pubblicate nella sezione dedicata del sito web del Comune di Grosseto.

Art. 1 – CONTESTO, FINALITÀ DELL'AVVISO E AMBITI D'INTERVENTO

Il presente avviso è finalizzato alla concessione di importi a titolo di contributo economico a fondo perduto, ai sensi del "Regolamento dei benefici economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del giorno 13.06.2024. I contributi erogati alle imprese si configurano come "Aiuti di Stato" e devono rispettare le normative comunitarie in materia, tra cui in particolare si richiama il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 ss.mm.ii. ed il Regolamento (UE) n. 2013/1408 della Commissione del 14 dicembre 2013 ss.mm.ii., relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti concessi in regime «De Minimis».

Sono ammissibili al contributo, le spese già sostenute a partire dal 01 gennaio 2025 e quelle ancora da sostenersi, comunque per domande di contributo pervenute entro il 30 giugno 2026, ai sensi dell'art. 6 dell'avviso, per la realizzazione delle specifiche categorie d'intervento richiamate al presente articolo. Al fine di determinare la data di computazione delle spese sostenute da ciascun soggetto richiedente il contributo, farà fede la data del pagamento effettuato ai fini del saldo di ogni spesa dichiarata.

Le spese ammissibili ed il contributo economico a queste correlato, sono cumulabili a valere sulle categorie d'intervento ammesse a contributo dal presente avviso, come di seguito riepilogate:

1) **Categoria 1) – Spese per la realizzazione di interventi edilizi** fino alla manutenzione straordinaria soggetta a CILA, di locali funzionali ai fini dell'esercizio di attività produttive ammissibili al contributo. In particolare, il contributo economico è valutato come di seguito richiamato:

   I. l'ammissione al contributo economico degli interventi effettuati a valere sulla presente Categoria 1), è valutata in base al seguente ordine di priorità strategiche:

   a) interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Priorità massima);

b) interventi per l'ammodernamento, adeguamento ovvero l'efficientamento energetico dei locali (Priorità inferiore).

II. ai fini del calcolo dell'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico, sono cumulabili le spese per interventi richiamate al predetto punto I del presente comma 1;

III. il contributo economico per gli interventi effettuati a valere sulla presente Categoria 1), è concesso con intensità del 50% (Cinquanta %) delle spese e fino all'importo massimo erogabile di € 5.000,00 (Cinquemila/00 Euro) per ciascuna impresa richiedente;

IV. l'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico, è calcolato sulla base dell'importo al netto dell'I.V.A. delle spese ammissibili effettivamente sostenute, per ciascun intervento a valere sulla presente Categoria 1).

2) **Categoria 2) – Spese per canoni di locazione di locali** funzionali ai fini dell'esercizio di attività produttive ammissibili al contributo. In particolare, il contributo economico è valutato come di seguito richiamato:

I. il contributo economico a valere sulla presente Categoria 2), è concesso con intensità del 50% (Cinquanta %) delle spese e fino all'importo massimo di € 500,00 (Cinquecento/00 Euro) per ciascuna mensilità di affitto e per massimo dodici mensilità, pertanto fino all'importo massimo di € 6.000,00 (Seimila/00 Euro), per ciascuna impresa richiedente;

II. sono ammessi al contributo economico anche canoni di locazione di importo superiore. L'importo massimo erogabile a favore di ciascuna impresa richiedente, resta comunque quello indicato al predetto punto I del presente comma 2);

III. l'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico, è calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute a valere sulla presente Categoria 2).

3) **Categoria 3) – Spese per TARI, Canone Unico Patrimoniale per occupazione suolo pubblico e pubbliche affissioni** funzionali all'esercizio di attività produttive ammissibili al contributo e calcolate sulla base dell'effettivo carico fiscale dell'impresa. In particolare, il contributo economico è valutato come di seguito richiamato:

I. il contributo economico a valere sulla presente Categoria 3), è concesso con intensità del 100% (Cento %) delle spese sostenute per imposte e tasse e canoni a valere sulle entrate comunali in oggetto, e fino all'importo massimo erogabile di € 2.000,00 (Duemila/00 Euro), per ciascuna impresa richiedente;

II. ciascun soggetto richiedente il contributo a valere sulla presente categoria d'intervento è comunque tenuto a dichiarare l'effettivo importo di ogni spesa a ciò correlata, mediante il Servizio Entrate del Comune di Grosseto, competente al riguardo. Ciascun soggetto richiedente è altresì tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento dei suddetti costi. A mero titolo informativo, si evidenzia che a tal fine si applicano le specifiche disposizioni vigenti al riguardo, quali il vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", ed il vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)";

III. l'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico, è calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, a valere sulla presente Categoria 3).

Sono cumulabili i contributi economici riferiti alle suddette categorie d'intervento, come sopra richiamate nel presente articolo, comunque **entro e non oltre l'importo massimo globale erogabile, stabilito in € 12.000,00 (Dodicimila/00 Euro) per ciascuna impresa richiedente**. Il contributo erogato ai sensi del presente avviso è cumulabile, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, con altri bandi di contributo assimilabili.

L'importo massimo erogabile a titolo di contributo economico a valere sul presente avviso, sopra

evidenziato, è stabilito **per ciascuna impresa richiedente il contributo, come univocamente identificabile su Registro Imprese CCIAA, mediante il proprio Codice Fiscale e/o Partita IVA**.

Nessuna impresa richiedente, univocamente identificata, può ottenere un contributo economico di importo complessivamente superiore a ciascuno dei suddetti importi massimali, ed all'importo massimo globale erogabile, come richiamati nel presente articolo.

Resta inteso che permane l'onere di ciascun soggetto richiedente il contributo di ottenere e dotarsi di qualsiasi utile titolo abilitativo, permessi ed autorizzazioni previste ai sensi delle disposizioni normative vigenti in merito, ai fini dello svolgimento di qualsiasi fattispecie di attività ed intervento per cui si richieda il contributo. Il Comune di Grosseto è pertanto sollevato da qualsiasi forma di responsabilità al riguardo di qualsiasi eventuale autorizzazione, permesso o titolo abilitativo, che possa rendersi necessario ai fini della realizzazione delle iniziative per cui si chiede il contributo.

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

A pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese richiedenti il contributo **devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti di ammissibilità formale**, come attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. nella modulistica appositamente predisposta a corredo del presente avviso. Di seguito è richiamato ciascun requisito che deve essere posseduto da ciascuna impresa richiedente il contributo, a pena di esclusione della rispettiva domanda di contributo:

1. Data di avvio di nuova attività o di apertura di nuova unità locale operativa quale impresa iscritta al Registro Imprese, **non antecedente al giorno 01 gennaio 2025 con data inizio attività antecedente la data di presentazione della rendicontazione per la erogazione del contributo**. A tal fine fanno fede le informazioni desunte dalla Visura Camerale Registro Imprese della Camera di Commercio
2. Imprese risultanti iscritte in CCIAA alla data di presentazione della domanda di contributo, come verificabile da visione della Visura Registro Imprese della Camera di Commercio
3. Imprese con dimensione aziendale di Microimprese. Sono pertanto escluse le imprese aventi dimensione aziendale differente. In particolare, la dimensione aziendale è valutata ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ai sensi di quanto disposto nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii.
4. Sede legale operativa dell'impresa ovvero unità locale della stessa, che siano comunque oggetto degli interventi richiamati nella domanda di contributo, ubicata in almeno una delle seguenti aree del territorio del Comune di Grosseto così come individuati nella planimetria allegata al presente Avviso:
   - **a)** area tutelata del Centro Storico di Grosseto
   - **b)** Via Roma, via Oriana Fallaci e piazza Fratelli Rosselli
5. Esercizio in modo prevalente di almeno una delle seguenti fattispecie di attività, in specifico presso l'unità locale oggetto degli interventi ammissibili al contributo:
   - **a)** attività artigianali, regolarmente iscritte alla corrispondente sezione degli artigiani, di cui al Registro Imprese della Camera di Commercio;
   - **b)** attività di servizi alla persona, in specifico corrispondenti all'omonima classificazione ATECO 2025 alla divisione 96, ad esclusione delle attività con classificazione 96.99.92 per ATECO 2025, comunque fatte salve le agenzie matrimoniali;
   - **c)** attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e

periodica, disciplinate ai sensi della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii.;

d) attività di vendita diretta al dettaglio per commercio da parte degli imprenditori agricoli, unicamente se esercitata in locali aperti al pubblico, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm.ii.

6. Nel merito delle attività ammissibili a contributo, come elencate al precedente comma 5 del presente articolo, si specifica in particolare che:

a) **<u>La prevalenza dell'attività è valutata in termini della superficie utile adibita ai fini dell'esercizio dell'attività stessa, presso ciascuna unità locale oggetto del contributo</u>**. Per tale ragione, a titolo di esempio, nel caso di molteplici attività esercitate presso la medesima unità locale, si considera prevalente l'attività produttiva a cui sia adibita la percentuale maggiore di superficie nei locali;

b) **<u>Restano infine escluse le fattispecie di attività elencate ai sensi dell'art. 3, comma 7 del presente avviso, che sono pertanto valutate non ammissibili al contributo</u>**.

7. Interventi oggetto della domanda di contributo economico effettuati ovvero da effettuarsi, comunque per spese effettivamente sostenute non prima del 01 gennaio 2025. Sono escluse e valutate non ammissibili le spese sostenute al di fuori del suddetto termine temporale;

8. Regolarità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato, di cui al regime "De Minimis", ed in particolare ai Regolamenti (UE) a ciò correlati;

9. Aver assolto agli obblighi contributivi, ovvero, nel caso di irregolarità contributiva accertata dell'impresa richiedente, il contributo ammesso sarà erogato ai fini del pagamento totale o parziale del debito contributivo stesso;

10. Assenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, o relativo ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, e di procedimenti in corso per dichiarazione di una di tali situazioni;

11. Nessuna posizione debitoria nei confronti del Comune per ciò che concerne debiti di qualsiasi natura certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31.12.2024. È fatta salva la possibilità di accedere al contributo in caso di rateizzazione dell'eventuale posizione debitoria. La rateizzazione di cui sopra deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente avviso ed il pagamento delle rate maturate deve risultare ottemperato;

12. Requisiti di onorabilità ed antimafia, come stabiliti dalla normativa vigente in merito per il regolare esercizio di ciascuna fattispecie di attività;

13. Nello specifico delle spese sostenute ai fini dell'acquisto di attivi materiali ed immateriali per la realizzazione delle iniziative oggetto della domanda di contributo:

a) che gli attivi materiali ed immateriali non sono acquistati da amministratori ovvero soci del richiedente il contributo, così come le prestazioni effettuate da loro parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 13, comma c), del "Regolamento dei benefici economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13.06.2024;

b) che gli attivi materiali ed immateriali sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio dell'Unione Europea, "Regolamento comunitario sulle concentrazioni".

Art. 3 – ESCLUSIONI

<u>Sono escluse dal contributo economico ai sensi del presente avviso, come di seguito riepilogato in dettaglio per ciascuna fattispecie esclusa</u>:

1. Imprese ovvero unità locali oggetto della domanda di contributo, avviate ed attive prima del giorno 01 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 2 del presente avviso. A tal fine fanno pertanto fede le informazioni desunte dalla Visura Camerale Registro Imprese CCIAA
2. Imprese con dimensione aziendale differente da quella indicata all'art. 2 del presente avviso
3. Opere, lavori e forniture eseguiti esternamente al muro perimetrale del locale sede dell'attività, ancorchè esclusivi ovvero complementari di qualsiasi tipologia, quali a mero titolo di esempio pedane fisse e/o rimovibili, occupanti suolo pubblico o privato frontistante l'ingresso interessato
4. Spese sostenute prima del 01 gennaio 2025
5. Spese sostenute mediante pagamenti in contanti ovvero altra forma di pagamento di cui non possa essere dimostrata la tracciabilità, in assenza di ricevuta del fornitore attestante la spesa e da cui risulti possibile verificare la tipologia, l'importo e le finalità della transazione
6. Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), salvo nei casi in cui la stessa sia non recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale, comunque da dichiararsi a cura del richiedente il contributo economico
7. Sono escluse dal contributo le attività economiche di seguito richiamate:
   - **a)** le seguenti attività disciplinate ai sensi della L.R. Toscana n. 62/2018:
     - **i.** commercio all'ingrosso
     - **ii.** commercio su aree pubbliche
     - **iii.** somministrazione di alimenti e bevande, in qualsiasi forma
     - **iv.** distribuzione dei carburanti
     - **v.** forme speciali di commercio al dettaglio, in qualsiasi forma
     - **vi.** attività fieristico-espositiva
     - **vii.** attività temporanee e temporary store, in qualsiasi forma
     - **viii.** medie e grandi strutture di vendita
   - **b)** attività di commercio al dettaglio nello specifico dei seguenti ambiti:
     - **i.** compro oro, esercitato in via esclusiva;
     - **ii.** articoli funerari e cimiteriali, come richiamato al codice 47.78.92 per ATECO 2025 ed alle precedenti codifiche associate all'esercizio di tale attività;
     - **iii.** articoli per adulti (sexy shop), come richiamato al codice 47.78.93 per ATECO 2025 ed alle precedenti codifiche associate all'esercizio di tale attività;
     - **iv.** cannabis shop
   - **c)** attività di lavaggio autoveicoli, come richiamate al codice 95.31.91 per ATECO 2025 ed alle precedenti codifiche associate all'esercizio dell'attività
   - **d)** attività di "money change", "phone center, " internet point", "money transfer" ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate
   - **e)** centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo o di attività di estetica o di centro fisioterapico
   - **f)** attività di servizi di incontro ed eventi simili, come richiamate al codice 96.99.92 per ATECO 2025 ed alle precedenti codifiche associate all'esercizio dell'attività, comunque fatte salve le agenzie matrimoniali
   - **g)** è comunque esclusa qualsiasi altra fattispecie di attività non esplicitamente richiamata

tra quelle ammissibili al contributo, come elencate all'art. 2 del presente avviso

8. Locali adibiti in prevalenza ad attività non ammissibili, come elencate al presente articolo
9. Locali che risultino non essere adibiti ovvero funzionali, in modo prevalente, all'esercizio di attività ammissibili al contributo, come richiamate all'art. 2, comma 5, del presente avviso
10. Locali oggetto degli interventi per cui sia richiesto il contributo, ubicati al di fuori delle aree oggetto dell'iniziativa, come indicate all'art. 2, comma 4, del presente avviso
11. Nel caso di locali a ciò soggetti, sono comunque esclusi dal contributo economico, i locali che non rispettano le vigenti disposizioni in materia di urbanistica, edilizia, le norme relative alla destinazione d'uso, e qualsiasi ulteriore disposizione vigente nel merito dei requisti di esercizio di ciascuna fattispecie di attività. Le eventuali difformità devono comunque essere sanate entro la data di erogazione del contributo, pena l'esclusione dallo stesso
12. Soggetti privi dei requisiti di onorabilità ed antimafia, necessari ai sensi delle disposizioni vigenti in merito, ai fini dell'esercizio dell'attività dell'impresa
13. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente firmata dal titolare, nel caso di ditta individuale, ovvero dal legale rappresentante in caso di società

Art. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo delle risorse messe a disposizione con il presente avviso è di € 100.000,00 (Centomila/00 Euro) a valere sull'iniziativa in oggetto, salvo eventuale successivo rifinanziamento, che rimane sotteso all'individuazione di ulteriori risorse disponibili a tal fine, ad integrazione dello stanziamento iniziale, comunque entro e non oltre la data del 30 giugno 2026.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. I contributi erogati alle imprese si configurano come "Aiuti di Stato" e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia. Si definisce "Aiuto di Stato" qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella gestione della sua attività e da cui l'impresa possa generare un vantaggio economico e/o competitivo diretto;
2. Le domande di concessione del contributo economico sono valutate da parte dell'apposita Commissione nelle modalità specificate ai sensi dell'art. 7 del presente avviso. Sulla base delle modalità richiamate all'art. 9 del presente avviso sono erogati i contributi economici alle imprese ammesse al contributo. Il contributo economico in oggetto non è comunque assoggettato alla ritenuta fiscale alla fonte del 4%, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. L'agevolazione è calcolata sulla base delle spese ammissibili per ciascun richiedente. Tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa
3. Al termine delle fasi di valutazione ed istruttoria, in base al numero di domande pervenute, verrà stilato l'elenco delle imprese ammesse al contributo. Ogni importo ammesso a titolo di contributo sarà pertanto erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili
4. L'importo massimale erogabile del contributo economico non può superare i limiti indicati all'art. 1 del presente avviso, per ciascuna impresa richiedente univocamente identificata
5. I contributi di cui al presente avviso sono cumulabili, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, con altri finanziamenti, contributi pubblici, o bandi di contributo assimilabili

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. A pena di esclusione, le imprese sono tenute a trasmettere le domande di ammissione al contributo utilizzando l'apposita modulistica predisposta e disponibile a corredo del presente avviso, debitamente compilata in ogni campo utile, sottoscritta e corredata degli eventuali allegati necessari, **esclusivamente mezzo posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo PEC indicato **comune.grosseto@postacert.toscana.it**, a partire dalla data del 20 ottobre 2025
2. **Le domande di contributo devono pervenire entro e non oltre il giorno 30 giugno 2026**, nel corso della validità dell'iniziativa. Il suddetto termine di trasmissione delle domande è perentorio. A tale fine, farà fede l'orario della ricevuta di avvenuta consegna della domanda alla casella PEC succitata del Comune di Grosseto. Resta ad esclusivo rischio ed onere del mittente la mancata ricezione della ricevuta di consegna della PEC da parte del Comune
3. La domanda di ammissione al contributo è costituita dal singolo modulo per "Domanda di partecipazione" allegato a corredo del presente avviso, debitamente compilato, sottoscritto e completo delle informazioni necessarie. A ciascuna domanda di contributo è associato un numero univoco di protocollo. Non è consentito associare il medesimo numero di protocollo a domande di contributo differenti. Nel caso della trasmissione di molteplici domande di contributo, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere ciascuna domanda con invii PEC separati e distinti, a cui sarà attribuito un protocollo univoco all'atto della protocollazione
4. Per garantire il corretto smistamento delle domande di contributo al Servizio competente, ai fini dell'istruttoria delle stesse, l'oggetto della PEC dovrà essere formulato con la seguente dizione: "***Domanda di contributo per le imprese – Bando 2025***". Il Comune di Grosseto è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente all'errato smistamento delle istanze prive di tale specifica dizione nell'oggetto della PEC, che dovrà essere indicata a cura del soggetto richiedente il contributo
5. Sono valutate irricevibili le domande trasmesse oltre il termine temporale succitato ovvero con modalità differenti da quelle richiamate ai predetti commi 1, 2 e 3 del presente articolo
6. Per ciascun soggetto richiedente il contributo, univocamente identificato, si applicano anche i seguenti limiti ai fini della trasmissione delle domande di contributo:
   a) **è ammesso trasmettere con una singola domanda, la richiesta di contributo per una o più categorie d'intervento differenti, a valere sulla medesima unità locale**
   b) **è ammesso trasmettere più di una singola domanda di contributo, unicamente nel caso in cui ogni domanda sia correlata ad una differente categoria d'intervento**, tra quelle richiamate all'art. 1 del presente avviso. Questo limite si applica a prescindere dall'unità locale oggetto degli interventi. Ciascuna domanda di contributo è comunque valutata singolarmente, attribuendo un punteggio distinto, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso
   c) **è vietato trasmettere domande di contributo a valere su una categoria d'intervento per cui sia stata già trasmessa una precedente richiesta di contributo**. A tal fine si applicano le seguenti precisazioni:
      i. le categorie d'intervento sono sempre quelle richiamate all'art. 1 del presente avviso
      ii. il limite si applica a prescindere dal numero di unità locali oggetto degli interventi
      iii. il limite si applica anche nel caso di domande di contributo, successive alla prima, qui definite "miste", che contengano sia nuove categorie d'intervento che categorie per cui sia stata già trasmessa una precedente richiesta di contributo. Questo poiché le domande di contributo ed i progetti d'impresa a queste associati, sono intese e valutate quale richiesta unitaria ed indivisibile, pertanto non frazionabili ai fini della

valutazione di ammissibilità al contributo.

iv. in caso di trasmissione di domande di contributo successive alla prima, a valere sulla medesima categoria d'intervento, il richiedente il contributo è tenuto a trasmettere a mezzo PEC al Comune di Grosseto, la formale comunicazione di annullamento di tali domande, **eccetto al massimo una**, la quale sarà l'unica trasmessa ai fini della valutazione della Commissione, di cui all'art. 7 del presente avviso

v. in assenza di alcuna comunicazione di annullamento, di cui al precedente punto iii, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) laddove una precedente domanda, a valere sulla medesima categoria d'intervento e trasmessa dal medesimo soggetto richiedente, risulti essere già stata ammessa al contributo, le domande di contributo ulteriori alla prima non saranno valutate e si intendono irricevibili, in quanto trasmesse in violazione dei limiti disposti ai sensi del presente comma

(b) laddove nessuna precedente domanda di contributo, a valere sulla medesima categoria d'intervento e trasmessa da parte del medesimo soggetto richiedente, risulti essere stata ammessa al contributo, sarà valutata la singola domanda di contributo più recente e completa dei documenti necessari, individuata sulla base dell'ordine progressivo di protocollazione delle domande pervenute. Le domande di contributo precedenti si intendono pertanto annullate d'ufficio e sostituite dalla domanda più recente trasmessa

vi. si evidenzia comunque che, a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione, di cui all'art. 7 del presente avviso, laddove la precedente domanda di contributo sia stata valutata non ammissibile avendo ottenuto un punteggio inferiore al punteggio minimo necessario, alla precedente domanda valutata non ammissibile può seguire la trasmissione di una nuova domanda di contributo da parte del medesimo soggetto richiedente. In tale casistica, la precedente domanda è intesa annullata e sostituita

7. È comunque sempre ammesso per ciascun soggetto richiedente, trasmettere una domanda di contributo sostitutiva di altra precedente domanda. Rimane a cura del soggetto richiedente, comunicare a mezzo PEC la formale decisione di annullare e sostituire ciascuna precedente domanda di contributo oggetto della sostituzione

8. Nel caso di documentazione mancante, il soggetto richiedente il contributo è tenuto ad integrare i documenti necessari, trasmettendo integrazione ai fini dell'aggiornamento della domanda di contributo in precedenza trasmessa

9. A corredo di ciascuna domanda devono essere trasmessi e compilati i seguenti documenti, anche utilizzando la modulistica appositamente predisposta a corredo dell'avviso, che sono utilizzati ai fini della valutazione effettuata da parte della Commissione, sulla base dei criteri qualificanti richiamati ai sensi del successivo art. 7, comma 5, del presente avviso:

a) relazione descrittiva il progetto d'impresa, elaborata a cura del soggetto richiedente il contributo, la quale dovrà essere caratterizzata dalle informazioni di seguito evidenziate:

i. Business Plan, in specifico contenente la descrizione sintetica dell'attività esercitata nei locali oggetto della domanda di contributo, la descrizione dell'idea progettuale dell'imprenditore, degli obiettivi e delle eventuali strategie aziendali adottate, anche sulla base di eventuali ipotesi pluriennali di sviluppo;

ii. descrizione di eventuali elementi innovativi del progetto d'impresa, quali, a titolo di esempio, innovazione dell'attività, elementi attrattivi per il turismo locale, interventi utili al miglioramento del decoro urbano, e qualsiasi altra caratteristica qualificante il progetto trasmesso;

iii. descrizione sintetica degli interventi per cui si chiede il contributo, avendo cura di distinguere nella descrizione, ciascuna differente tipologia di intervento.

b) bilancio o computo sintetico attestante ciascun importo di spesa oggetto della richiesta di contributo, avendo cura di descrivere le finalità di ciascuna voce

10. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella domanda di contributo, sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase dell'istruttoria. I controlli sulle domande e sulla documentazione allegata saranno effettuati a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nella misura non inferiore al 20%, calcolato in eccesso, tramite estrazione a sorte

11. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste ai sensi della normativa vigente e degli obblighi di denuncia per falsità in autocertificazione, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ovvero la revoca dell'incentivo eventualmente già concesso; in tal caso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato

12. **Tutte le domande di contributo correttamente trasmesse, da parte di ciascun soggetto richiedente, nelle modalità stabilite ai sensi del presente articolo, sono considerate ammissibili con riserva**, ai fini della successiva valutazione effettuata da parte dell'apposita Commissione, come richiamato ai sensi dell'art. 7 del presente avviso

13. Il personale del Servizio Attività Produttive e Commercio del Comune di Grosseto, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, al fine di accertare la regolarità formale di ciascuna istanza, in particolare verificando che le domande:

a) siano state presentate entro i termini di scadenza e rispettino i requisiti di ricevibilità e completezza formale disposti nel presente avviso

b) la domanda sia redatta in conformità alla modulistica predisposta e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, oltre ad essere corredata dei documenti necessari

c) non è considerata causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Procedimento mediante "soccorso istruttorio", anche a seguito della fase di valutazione svolta da parte della Commissione ai sensi del successivo art. 7 del presente avviso. Il Comune assegna il termine temporale di 7 (sette) giorni per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Se il soggetto richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda si intende sospesa e non potrà essere ammessa alle successive fasi, ai fini della valutazione, concessione ed erogazione del contributo richiesto

14. Al termine della fase di verifica della ricevibilità e della completezza formale delle domande trasmesse, il personale adibito del Servizio Attività Produttive e Commercio del Comune di Grosseto elabora per il Responsabile del Procedimento l'elenco delle istanze pervenute, ai fini della successiva valutazione dei progetti contenuti nelle stesse, svolta da parte della Commissione nelle modalità evidenziate ai sensi dell'art. 7 del presente avviso

15. Il suddetto elenco delle domande di contributo, richiamato al precedente comma 14, è trasmesso alla Commissione ai fini della valutazione di ciascuna domanda completa dei documenti necessari, pervenuta nel periodo temporale intercorrente

Art. 7 – CRITERI DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE,

AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

La valutazione delle domande di contributo è effettuata con le modalità di seguito descritte:

1. Le domande di contributo sono valutate in base all'ordine progressivo di protocollazione di ciascuna domanda. A tal fine, fa fede il numero progressivo assegnato mediante il sistema di protocollazione dell'ente a ciascuna domanda correttamente trasmessa
2. Ciascuna domanda è valutata da parte dell'apposita Commissione, nelle modalità di seguito evidenziate, mediante l'attribuzione di un punteggio finalizzato a qualificare la proposta progettuale trasmessa da ciascuna impresa
3. La valutazione delle domande di contributo è effettuata per il Comune di Grosseto da parte dell'apposita Commissione, che viene nominata con provvedimento del Segretario Generale del Comune di Grosseto
4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio alle domande di contributo, la Commissione basa la propria valutazione sulle informazioni desumibili in ciascuna domanda e rese nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella modulistica predisposta. Il Comune di Grosseto è pertanto sollevato da qualsiasi forma di responsabilità al riguardo di eventuali informazioni parziali, inesatte ovvero non comprensibili, rese da ciascun soggetto richiedente il contributo nelle domande di contributo a valere sul presente avviso. Per tale ragione, i soggetti richiedenti sono tenuti a prestare la massima cura nel compilare in modo corretto, puntuale ed esaustivo le domande di contributo da trasmettersi agli uffici comunali
5. La Commissione esamina le proposte progettuali facenti parte delle domande di contributo trasmesse, attribuendo per ciascuna un punteggio, sulla base dei criteri richiamati di seguito. I punteggi sono attribuiti e quantificati sulla base delle seguenti caratteristiche qualificanti le proposte progettuali, trasmesse da ciascuna impresa richiedente il contributo:

		Descrizione della caratteristica qualificante	**Punteggio attribuibile**
	a)	**Categoria 1) – Realizzazione interventi edilizi fino alla manutenzione straordinaria soggetta a CILA, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'avviso**	
1)		Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Punti **20**
2)		Interventi per l'ammodernamento, l'adeguamento ovvero l'efficientamento energetico dei locali	Punti **10**
	b)	**Ubicazione della sede legale dell'impresa o dell'unità locale della stessa, che siano comunque oggetto degli interventi richiamati nella domanda di contributo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'avviso**	
3)		Area tutelata del Centro Storico di Grosseto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), dell'avviso	Punti **10**
4)		Area di Via Roma, via O. Fallaci, piazza Rosselli, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b), dell'avviso	Punti **0**
	c)	**Caratteristiche premianti della domanda di contributo, attribuibili a cura e discrezione della Commissione, nella valutazione delle domande**	
5)		Valutazione complessiva del Business Plan dell'impresa e sostenibilità economica, da valutarsi in base all'importo della spesa ed all'attrattività della proposta d'impresa	Da **0** a **20** punti
6)		Attrattività turistica della proposta d'impresa	Da **0** a **10** punti
7)		Innovazione della proposta d'impresa	Da **0** a **20** punti
8)		Imprenditoria femminile e giovanile, valutata in base alle informazioni	Da **0** a **20** punti

	disponibili da Visura Camerale Registro Imprese CCIAA, nel merito della composizione sociale dell'impresa richiedente il contributo. (*Sarà attribuito un punteggio maggiore ad imprese con titolare ovvero almeno un legale rappresentante di età non superiore a 30 anni*)	
9)	Proposta di estensione oraria ovvero miglioramento di un servizio già presente nell'area tutelata del Centro Storico di Grosseto	Da **0** a **10** punti
10)	Attività tese ad erogare servizi alla persona con classificazione ATECO 2025 alla divisione 96, di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) dell'avviso, ovvero attività non altrimenti presenti all'interno dell'area tutelata del Centro Storico di Grosseto	Punti **20**
11)	Rievocazione di mestieri antichi o attività artistiche, a titolo di esempio nei settori tessile, pelletteria, ceramica, restauro, lavorazione di metalli preziosi, comunque esercitata in forma artigianale	Punti **30**
12)	Vendita di prodotti di nicchia, non correlati a franchising, con qualità non inferiore alla media, anche prodotti in forma non artigianale	Punti **10**
13)	Vendita di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Toscana, prodotti certificati DOP, o riconosciuti come prodotti da filiera corta ovvero a chilometro zero, ai sensi della normativa vigente in merito	Punti **30**

6. Nel valutare ciascuna domanda di contributo pervenuta, la Commissione, attribuisce a ciascuna proposta progettuale un punteggio per ciascuna caratteristica qualificante di cui al comma 5 del presente articolo. Il punteggio complessivo di ciascuna domanda di contributo è calcolato quale somma algebrica dei punti attribuiti dalla Commissione a ciascuna caratteristica qualificante il progetto. Sono attribuiti 0 (zero) punti alle caratteristiche qualificanti non presenti ovvero non desumibili a seguito della lettura della proposta progettuale trasmessa da ciascuna impresa

7. **Sono valutate come non ammissibili alla concessione del contributo, le domande a cui la Commissione attribuisca un punteggio inferiore a 70 (Settanta) punti complessivi**. A tal riguardo si specifica che:

a) il suddetto punteggio di 7**0 (Settanta) punti** è inteso come punteggio minimo al fine di ammettere la domanda alla concessione del contributo. Le domande che ottengano un punteggio inferiore a tale soglia limite, sono intese come non adeguatamente qualificate per conseguire il contributo economico richiesto

b) la valutazione di non ammissibilità di ciascuna domanda di concessione del contributo, non inficia in alcun modo la valutazione di altre domande che siano state già trasmesse, né preclude la possibilità di trasmettere nuove domande, da parte del medesimo soggetto richiedente, comunque entro i limiti e nelle modalità disposte nel presente avviso

c) come richiamato all'art. 6 del presente avviso, per ciascun soggetto richiedente è altresì ammesso trasmettere una domanda di contributo sostitutiva, qualora la precedente sia stata valutata non ammissibile dalla Commissione, avendo conseguito un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto ai fini dell'ammissione al contributo

d) ciascuna domanda di contributo è comunque valutata singolarmente dalla Commissione, attribuendovi un punteggio distinto, nelle modalità disposte nell'avviso

8. La concessione degli importi a titolo di contributo avviene seguendo l'ordine del punteggio attribuito dalla Commissione e in caso di parità sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili le

domande già valutate ammissibili a contributo dalla Commissione saranno liquidate in caso di rifinanziamento in base al punteggio più alto assegnato e in caso di parità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda

9. Le variazioni al progetto d'impresa, l'annullamento ovvero il mancato completamento anche solo di parte degli interventi oggetto della domanda di contributo, tali da poter modificare in modo rilevante il punteggio inizialmente attribuito dalla Commissione alla domanda, sono soggette alla preventiva rivalutazione della domanda di contributo, effettuata da parte della Commissione medesima. Quanto sopra, al fine di garantire che il progetto d'impresa, così modificato, possa continuare a garantire il requisito del punteggio minimo di ammissibilità, come disposto al comma 7 del presente articolo. In tale casistica, l'erogazione del contributo è sottesa alla rivalutazione, da parte della Commissione, del progetto d'impresa modificato. Restano comunque invariate le disposizioni pertinenti alla revoca o al ricalcolo dell'importo concesso a titolo di contributo, richiamate all'art. 9 del presente avviso

10. In caso di esclusione dal contributo, di rinuncia ovvero di mancato completamento da parte del soggetto richiedente degli interventi oggetto la domanda di contributo, si provvederà allo scorrimento dell'elenco delle domande ammesse, comunque sempre fino all'esaurimento delle risorse disponibili

11. Entro 60 (sessanta) giorni dalla valutazione delle domande di contributo pervenute svolta dalla Commissione nelle modalità disposte al presente articolo, tenendo comunque conto della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sul presente avviso, il Responsabile del Procedimento approva l'elenco delle domande ammissibili al contributo, delle ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, e delle domande irricevibili/inammissibili, nelle modalità evidenziate al successivo art. 8 del presente avviso. È fatta salva la necessità di prolungare il suddetto termine in conseguenza della numerosità e complessità delle richieste pervenute, ovvero di ulteriori esigenze degli uffici coinvolti al riguardo

Art. 8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA E ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), disciplinato ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 234/2012, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, dell'art. 69 del D.L. n. 34/2020, dell'art. 8 della Legge 27 ottobre 2023, n. 160 ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti della valutazione delle domande di contributo, attribuiti dalla Commissione ai sensi dell'art. 7 del presente avviso, predispone apposita determinazione Dirigenziale per l'approvazione dell'elenco delle domande pervenute nel periodo temporale di validità dell'iniziativa, in particolare distinguendo, in ordine di punteggio e dell'ordine di protocollazione:

a) domande ammissibili al contributo;

b) domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse

c) domande irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni

2. Il personale a ciò adibito del Servizio Attività Produttive e Commercio, cura la redazione ed il continuo aggiornamento dell'elenco generale delle domande di contributo pervenute

3. Il predetto elenco richiama le domande di contributo in base all'ordine prioritario di punteggio nell'ambito dell'ordine progressivo di protocollazione, comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili

4. A ciascun intervento è assegnato, internamente, un "Codice unico di progetto" (CUP)

5. In caso di scorrimento del suddetto elenco o di nuova disponibilità di risorse, il contributo economico è erogato dando priorità alle istanze indicate come ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, sempre in base all'ordine prioritario di punteggio e progressivo di protocollazione delle stesse
6. La pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della determinazione Dirigenziale al fine di approvare i suddetti elenchi delle domande, costituisce la formale comunicazione dell'esito della domanda presentata per ciascun soggetto richiedente. In ossequio alla normativa sulla privacy, negli elenchi consultabili al pubblico, i nominativi dei concorrenti ammessi saranno sostituiti da un codice numerico univoco corrispondente al numero di protocollo assegnato alla domanda. La pubblicazione dei suddetti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge;
7. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento

Art. 9 – CONTROLLI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ciascuna impresa ammessa alla concessione del contributo è tenuta a trasmettere, a mezzo PEC al Comune di Grosseto, la formale richiesta, debitamente sottoscritta, di erogazione dell'importo concesso a titolo di contributo economico. In particolare è ammesso:
   - **a)** trasmettere richiesta a titolo di acconto di **erogazione di una quota non superiore al 50%** (Cinquanta %) del contributo concesso, non oltre l'importo massimale di € 6.000,00 (Seimila/00 Euro), laddove sia stata effettivamente saldata, da parte del soggetto richiedente, una quota non inferiore al 50% (Cinquanta %) delle spese ammissibili che siano oggetto di ciascuna domanda di contributo
   - **b)** trasmettere richiesta di **erogazione a saldo** dell'importo totale, o della restante quota del 50% (Cinquanta %) del contributo residuo non ancora erogato, di cui alla predetta lett. a), qualora sia stata completata, da parte del soggetto richiedente, l'iniziativa oggetto della domanda di contributo e siano state sostenute tutte le spese a ciò correlate
2. Ai fini della verifica dell'importo massimale erogabile a titolo di quota parte del contributo concesso, di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, l'importo erogabile è calcolato in misura proporzionale all'intensità del contributo, disposta ai sensi dell'art. 1 del presente avviso per ciascuna categoria d'intervento, a valere sull'importo delle sole spese ammissibili effettivamente saldate da parte del soggetto richiedente
3. Non è ammessa l'anticipazione di alcun importo concesso a titolo di contributo, al di fuori della predetta casistica di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo
4. La richiesta di erogazione del contributo a saldo deve essere trasmessa da parte di ciascun soggetto richiedente a conclusione degli interventi oggetto della domanda di contributo, e comunque **entro e non oltre 18 (Diciotto) mesi**, a partire dalla data della determinazione Dirigenziale di ammissione della domanda alla concessione del contributo stesso. In caso di ritardo nella presentazione dei documenti necessari, anche a seguito di sollecito ovvero di richiesta di integrazione trasmessa da parte del Comune, il contributo potrà essere revocato
5. L'erogazione del contributo è sottesa al rispetto della totalità dei seguenti requisiti:
   - **a)** positivo completamento del progetto e degli interventi oggetto del contributo
   - **b)** trasmissione del rendiconto documentato delle spese sostenute, a corredo della predetta richiesta di erogazione del contributo. In specifico, per le spese sostenute, deve essere

trasmessa copia delle fatture quietanzate con bonifico bancario o con altro sistema tracciabile, oltre alle ricevute relative a tutte le spese effettuate di cui sia dichiarata dal soggetto beneficiario l'attinenza all'iniziativa

c) il soggetto richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa

d) il mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo, come disposti nel presente avviso

6. Il personale del Servizio Attività Produttive e Commercio del Comune di Grosseto, procede alla verifica della documentazione trasmessa ai fini di ciascuna richiesta di erogazione del contributo concesso, in particolare verificando:

a) la completezza formale della richiesta di erogazione del contributo

b) la rispondenza dei documenti trasmessi rispetto a quanto inizialmente dichiarato nella domanda di concessione del contributo

c) l'importo risultante dal rendiconto delle spese effettivamente sostenute per realizzare ciascuna categoria d'intervento. In particolare, a seguito di verifica, possono non essere ammesse al contributo le spese che risultino non coerenti ovvero non giustificabili in relazione alle iniziative oggetto della richiesta di contributo

d) il mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo, come disposti nel presente avviso

e) eventuali documenti mancanti potranno essere integrati su richiesta del Responsabile del Procedimento mediante "soccorso istruttorio". Il Comune assegna un termine di 7 (sette) giorni per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. L'erogazione a saldo dell'importo concesso a titolo di contributo è comunque sospesa fino alla trasmissione dei documenti necessari, come richiamati nel presente avviso

7. Qualora dalla documentazione contabile trasmessa al Comune ai fini della successiva erogazione del contributo economico, emerga che le spese ammissibili sostenute per l'iniziativa risultino essere inferiori al preventivo di spesa inizialmente dichiarato nella domanda di contributo, l'importo concesso a titolo di contributo sarà proporzionalmente ridotto, effettuando un ricalcolo proporzionale di ciascun importo, ai sensi del "Regolamento dei benefici economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 13.06.2024 e del presente avviso. Lo stesso si applica nel caso del mancato completamento, anche solo di parte, degli interventi inizialmente oggetto della domanda di contributo, da cui possa derivare una riduzione delle spese ammissibili

8. Il Comune effettua qualsiasi necessario controllo per la verifica della corretta realizzazione degli interventi oggetto delle richieste di contributo, nel caso attivando le opportune tutele di legge, anche escludendo il richiedente dal contributo, revocando il contributo o recuperando le somme eventualmente già erogate. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario

b) assenza di uno o più requisiti, ovvero presenza di dichiarazioni false o reticenti

c) inadempimento del beneficiario rispetto a qualsiasi obbligo previsto nel presente avviso, nonché in tutte le casistiche previste dalla normativa di riferimento vigente in merito

9. Come disposto all'art. 7, comma 9, del presente avviso, in presenza di variazioni al progetto d'impresa, dell'annullamento ovvero del mancato completamento anche solo di parte degli interventi oggetto della domanda di contributo, tali da poter modificare in modo rilevante il punteggio inizialmente attribuito dalla Commissione alla domanda stessa, l'erogazione del

contributo è sottesa alla preventiva rivalutazione della domanda di contributo, effettuata da parte della Commissione. Quanto sopra, al fine di garantire che il progetto d'impresa, così modificato, possa continuare a garantire il requisito del punteggio minimo di ammissibilità, come disposto all'art. 7, comma 7 del presente avviso

10. Le eventuali economie derivanti dal ricalcolo degli importi erogati a titolo di contributo a ciascun soggetto richiedente, possono essere destinate all'erogazione del contributo anche alle imprese ammissibili e non finanziabili, tramite scorrimento dell'elenco delle domande di contributo pervenute

11. L'erogazione del contributo economico è effettuata in un'unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta di erogazione di acconto o saldo inviata a cura del soggetto richiedente, tramite accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato dal medesimo soggetto richiedente, fatta salva la necessità di prolungare il suddetto termine come conseguenza della numerosità e complessità delle richieste pervenute.

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ALTRE INFORMAZIONI

Amministrazione: Comune di Grosseto, presso P.za Duomo, n. 1, 58100 Grosseto (GR), C.F. 00082520537, sito internet https://www.comune.grosseto.it/

Il Dirigente del Settore è l'arch. Marco de Bianchi.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosaria Leuzzi

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Grosseto, sono, inoltre, consultabili sul sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-delle-microimprese-del-commercio-dellartigianato-dei-servizi-alla-persona-dellagricoltura-ai-fini-della-valori/ e resi pubblici tramite tutti i canali della comunicazione istituzionale.

La modulistica inerente al presente avviso potrà, inoltre, essere richiesta presso il Servizio Attività Produttive e Commercio del Comune di Grosseto, ubicato al piano IV in via Colombo, n. 5, 58100 Grosseto (GR) ovvero acquisita sul sito internet del Comune di Grosseto.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Funzionario Responsabile del Servizio Attività produttive, dott.ssa Rosaria Leuzzi via e-mail all'indirizzo rosaria.leuzzi@comune.grosseto.it o gli istruttori dott.ssa Sofia Bartolini e dott.ssa Flavia Mezzanotte rispettivamente via e-mail all'indirizzo sofia.bartolini@comune.grosseto.it e all'indirizzo flavia.mezzanotte@comune.grosseto.it.

Eventuali quesiti circa i contenuti del presente avviso potranno essere inviati, esclusivamente per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.grosseto@postacert.toscana.it oppure all'indirizzo email servizio.attivitaproduttive@comune.grosseto.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2026. Sia i quesiti pervenuti che le relative risposte potranno essere resi pubblici, in forma anonima, sulla pagina web dedicata del Comune di Grosseto.

Le richieste di intervento sostitutivo, ex art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., devono essere indirizzate al Segretario Generale in forma cartacea al seguente indirizzo: Piazza Duomo, n. 1, 58100 Grosseto ovvero all'indirizzo pec comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto. La responsabilità del trattamento dati per le prestazioni, i servizi e le attività connesse alle funzioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE approvato con propria deliberazione n. 133/2020, è attribuita con disposizione Sindacale n. 148 del 19.12.2024 al Dirigente del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Attività produttive e Commercio e del Servizio Finanziario, addetti alle operazioni di istruttoria, liquidazione e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso pubblico. Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti ed è di almeno cinque anni a partire dalla data di scadenza del presente bando, ovvero in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei benefici di cui al presente avviso e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. L'informativa Privacy per il Comune di Grosseto è consultabile al seguente URL: https://new.comune.grosseto.it/web/privacy .

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente alla fase della procedura suddetta sarà competente in via esclusiva il Foro di Grosseto.

Grosseto, il giorno __.__.2025

Il Dirigente
Arch. Marco de Bianchi

DE BIANCHI MARCO
2025.10.15 11:37:32
CN=DE BIANCHI MARCO
C=IT
2.5.4.4=DE BIANCHI
2.5.4.5=TINIT-DBNMRC63H27I234Z
RSA/2048 bits

Allegati:

- **Allegato 1 – Domanda di partecipazione.**